

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

**ASTA PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO
DI TERRENO VITATO IN COMUNE DI SANDRIGO SINO AL 10/11/2020
EX ART. 45 LEGGE N. 203/1982**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ Prov. _____
in Via _____ n. _____ nella sua qualità
di (indicare titolare o rappresentante legale) _____
della ditta _____
con sede in _____ Prov. _____ in Via _____ n. _____
C.F. e/o P.IVA _____ Telefono _____
e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di non trovarsi soggetto alle cause di esclusione di cui agli art. 3 del R.D. n. 2440/23 e art. 68 del R.D. n. 827/24 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
2. di aver preso visione dei terreni oggetto della presente asta e che gli stessi non presentano alcun impedimento alla coltivazione;
3. di possedere la qualifica di Coltivatore Diretto e/o I.A.P., iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza al n. _____ ed in possesso della P.IVA. _____

DICHIARA, inoltre, di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente le disposizioni del bando d'asta e di approvare inoltre specificamente ai sensi dell' art. 1341 C.C. le seguenti condizioni:

- per motivazioni riportate nel bando d'asta, non troveranno applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 203/1982 e norme attuative sui contratti agrari, qualora incompatibili con le previsioni del presente bando;
- la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'assegnazione e la non stipulazione del contratto per fatto imputabile all'assegnatario, salve le responsabilità penali;
- di mantenere valida e vincolante l'offerta per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- l'assegnazione provvisoria sarà senz'altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per l'assegnatario, mentre per il Comune di Sandrigo resta subordinata all'adozione del provvedimento di assegnazione definitiva ed alla stipulazione del contratto. Il Comune pertanto non assumerà verso l'assegnatario alcun obbligo se non con la stipula del contratto.
- la stipula del contratto avverrà in data da concordarsi con il Comune di Sandrigo, entro 30 giorni dalla data dell'atto di assegnazione definitiva. Qualora per ragioni dipendenti dall'assegnatario la

stipula non avvenisse entro il suddetto termine, l'assegnazione potrà essere revocata ed il Comune si riserva o di effettuare una nuova procedura o di aggiudicare il contratto, a proprio insindacabile giudizio, a favore della seconda miglior offerta.

-si impegna a versare il canone di affitto offerto secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dal bando d'asta.

-si impegna, inoltre, a versare contestualmente al pagamento della prima rata di affitto, la somma di euro 17.741,24 per i lavori di potatura eseguiti dal Comune di Sandrigo nel mese di marzo/aprile c.a.. e la somma di € 1.000,00 per un trattamento fitosanitario commissionato nel mese di maggio c.a.;

-di essere a conoscenza che i terreni di cui trattasi hanno formato oggetto di un precedente contratto di affitto scaduto da più di 6 mesi e, pertanto, non sussiste il diritto di prelazione in capo al precedente conduttore (ex art. 4bis, comma 4, della Legge n. 203/1982). Al nuovo conduttore non è riconosciuto il diritto di prelazione in deroga all'art. 4bis della Legge n. 203 del 03/05/1982;

-sono a carico dell'assegnatario tutte le spese contrattuali, tasse, imposte e quant'altro derivanti e/o conseguenti alla stipula del contratto.

-il Comune di Sandrigo si riserva in qualunque momento di sospendere la procedura d'asta ovvero di recedere dalle operazioni (fino alla stipula del contratto), a proprio insindacabile giudizio, senza che nessuno possa pretendere alcunché. Il recesso del Comune sarà comunicato all'assegnatario a mezzo raccomandata e verranno restituiti il deposito cauzionale e le somme versate a titolo di pagamento delle spese contrattuali, escluso ogni altro indennizzo;

-la parte aggiudicatrice non potrà cedere il contratto o parte di esso, nè subconcedere in qualunque modo, anche solo parzialmente, a terzi il terreno oggetto del presente bando;

-non sono autorizzati, nè riconosciuti, interventi di addizione e/o miglioria; al termine del rapporto contrattuale, pertanto, non sarà riconosciuto all'assegnatario alcun importo o beneficio, a titolo di corrispettivo, indennità od a qualsiasi altro titolo;

-in caso di sopravvenienza di motivate esigenze istituzionali, il Comune di Sandrigo si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e salvo rimborso della quota di corrispettivo convenuto, relativa al periodo contrattuale residuo non usufruito.

-la cauzione verrà incamerata, senza alcuna formalità nei seguenti casi:

a) qualora non venga confermata, in sede di verifica d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese dall'assegnatario in gara;

b) qualora l'assegnatario, per qualsiasi causa o ragione, non si presenti per la stipula del contratto alla data stabilita o rinunci all'assegnazione o non versi il prezzo offerto nel termine fissato per la stipula del contratto;

c) in qualsiasi altro caso in cui, per causa dipendente dall'assegnatario, non si addivenisse al la stipula del contratto entro 30 giorni dalla data di assegnazione definitiva;

d) qualora non venisse presentata la fidejussione all'atto della stipula del contratto di affitto.

_____, lì _____

=====